



COMUNE DI PONTEREDERA

Provincia di Pisa

REG. N.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Pontedera - codice fiscale 00353170509 - con sede in Pontedera, Corso Matteotti n. 37, di qui innanzi anche semplicemente 'comune', rappresentato legalmente in questo atto da Massimo Parrini, nato a Empoli (Fi) il 12/04/1962, nella sua qualità di Dirigente del 1° Settore " Politiche Territoriali", in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 ed in forza del decreto sindacale. n. 3 del 27/02/2021 ;

E

Associazione The Factory, unitamente ai soggetti patrocinatori (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Camera di Commercio di Pisa) - con sede legale in Pontedera, Via Campania, 6 Codice Fiscale n. 90061580503, nella persona del legale rappresentante Panicucci Maurizio .nato il 26/07/1965 a Pontedera,



residente a Pontedera Via F.lli Bandiera, 41 a ciò autorizzata in forza delle norme statutarie

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha tra i propri fini istituzionali la promozione e la valorizzazione della storia, della cultura e dell'identità locale, delle risorse turistiche, del sistema commerciale, del tessuto economico e delle connesse filiere produttive;
- Per la città di Pontedera la fiera di San Luca, è divenuta nel corso degli anni un evento di cartello atto a costituire un veicolo di diffusione e valorizzazione delle specificità e delle eccellenze del territorio.
- anche questo anno è stato convenuto di ripetere l'esperienza dell'evento denominato "550^a Fiera di San Luca 2021" dal 21 al 24 ottobre 2021.
- il progetto "550^a Fiera di San Luca 2021" costituisce azione fondamentale dell'Amministrazione Comunale ed è inserito nel vigente piano della programmazione dell'Ente;
- con protocollo n.31307/2021 e 32675/2021 l'associazione The Factory ha presentato istanza volta all'organizzazione della



➤ “550^ Fiera di San Luca 2021”, richiedendo a tal fine un contributo straordinario pari ad € 20.000,00;

➤ con deliberazione n. 119 del 07/10/2021 è stata accolta la proposta presentata ed è stato approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Comune di Pontedera ed il soggetto beneficiario ed organizzatore della “550^ Fiera di San Luca 2021”.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha ad oggetto l'organizzazione dell'evento denominato “550^ Fiera di San Luca 2021”, da svolgersi su area pubblica, nell'area del parcheggio Panorama , lato Nord (adiacente Tosco Romagnola) e parte di zona verde (dati visura foglio 15 particella 898) , dal 21 al 24 ottobre 2021.

Articolo 2 – Impegni del Comune

1. Il comune supporta l'organizzazione dell'evento “550^ Fiera di San Luca 2021”, concedendo in particolare:



- patrocinio comunale per la manifestazione fermo restando che il soggetto organizzatore si assume ogni responsabilita' in merito a qualsiasi installazione ed allestimento, nonchè alla disposizioni in materia di sicurezza covid-19.
- La concessione del suolo pubblico per l'installazione delle strutture scenografiche, allestimenti e le altre strutture di supporto necessarie all'evento;
- esonero del pagamento del canone di esposizione pubblicitaria, occupazione del suolo pubblico e diritti pubbliche affissioni ai sensi degli artt. 38, 46 e 75 del vigente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 16/2021
- autorizzazione ad affiggere materiale pubblicitario dell'evento nei negozi del centro
- implementazione del servizio raccolta rifiuti, fermo restando che rimane a carico del concessionario l'adeguato smistamento differenziato, la pulizia ed il ripristino finale dell'area concessa;
- il supporto della Polizia Municipale;



Articolo 3 – Concessione ed erogazione del contributo straordinario

1. Il comune si impegna altresì a corrispondere al soggetto organizzatore il contributo straordinario di euro € 20.000,00 quale sostegno e compartecipazione al costo complessivo dell'evento.
2. Il contributo è concedibile, solo in presenza di nulla osta alla manifestazione da parte della Commissione Vigilanza, con provvedimenti del Responsabile della struttura competente.
3. Al termine delle attività, il soggetto organizzatore predispone una dettagliata ed esaustiva relazione illustrativa sullo svolgimento delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo, comprendente i costi sostenuti e opportunamente documentati cui seguirà l'erogazione del contributo se si verificano le condizioni di cui all'art. 11 del vigente regolamento per la concessione dei contributi.
4. Il pagamento del contributo avviene entro 30 giorni dal ricevimento di fattura a saldo fuori campo IVA o altro documento equivalente, fatto salvo quanto previsto dall'art. precedente.
5. Il comune applica al contributo concesso la ritenuta alla fonte del 4% prevista dall'art. 28, comma 2, del DPR. 600/7, fatta



salva la produzione di idonei titoli e dichiarazioni di esenzione da parte del soggetto organizzatore.

Articolo 4 – Obblighi ed impegni del soggetto organizzatore

1. Il soggetto organizzatore e beneficiario del contributo straordinario si impegna ad organizzare ed assumere la responsabilità organizzativa e gestionale dell'evento "550^ Fiera di San Luca 2021", ivi compresi gli aspetti finanziari e lavorativi, l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti dalle vigenti normative, l'espletamento degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari e quanto occorrente alla buona riuscita dell'evento in totale sicurezza.
2. Il soggetto organizzatore e beneficiario del contributo si impegna a sostenere i costi relativi alla "550^ Fiera di San Luca 2021" in toto, nulla escluso o eccettuato, come da progetto, tra i quali sono compresi quelli relativi ad attrazioni, promozioni, allestimento generale scenografico, tecnico audio e luci, sicurezza e impiantistica; contratti fornitura elettrica e generatore, pratiche e polizza assicurativa a garanzia di tutti gli obblighi assunti, spese di personale per coordinamento, organizzazione, segreteria e gestione amministrativa



dell'evento, SIAE, curando e supportando gli oneri per la security e la safety.

3. Il soggetto organizzatore è obbligato ad utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso, nonché a pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento dell'evento "550^ Fiera di San Luca 2021" con la seguente dicitura: *"con il contributo straordinario del Comune di Pontedera"*.

4. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche l'ente affidatario:

- si impegna a dare immediata comunicazione al comune degli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti discendenti dalla presente convenzione, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;
- dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle



operazioni; qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione al comune, entro 7 giorni.

Articolo 5 – Validità della convenzione

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al completamento di tutte le operazioni afferenti l'organizzazione e gestione dell'evento "550^a Fiera di San Luca 2021".

Articolo 6 – Riduzione del contributo e recesso dalla convenzione

1. Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto organizzatore, il progetto non venga realizzato conformemente a quanto previsto e sottoscritto con l'approvazione della convenzione, il soggetto organizzatore è obbligato a comunicare per scritto, preventivamente allo svolgimento dell'evento, le motivazioni intervenute e le variazioni da apportare ed entro 10 giorni, dovrà giustificare in forma scritta la conformità del proprio operato.
2. Qualora il soggetto organizzatore non adempia nel termine previsto, ovvero non dimostri la correttezza del proprio operato, l'Amministrazione potrà procedere alla riduzione del contributo



in misura proporzionale alle non conformità o minori attività realizzate. Parimenti, la mancata o insufficiente presentazione della documentazione richiesta, che consiste nella presentazione di una relazione illustrativa sullo svolgimento delle iniziative comprendente e dei costi sostenuti, comporta la revoca o riduzione proporzionale del contributo, ovvero l'attuazione di ulteriori azioni a tutela della propria immagine e interessi, sempre in contraddittorio con gli organizzatori.

3. Il Comune di Pontedera si riserva fin da ora, per motivate ragioni di pubblico interesse, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione sottoscritta. Il recesso è comunicato a mezzo PEC, all'indirizzo dell'organizzazione firmataria. E' fatta salva comunque l'erogazione della parte di contributo riconducibile a spese già sostenute alla data del recesso.

Art. 7 Referenti degli enti e comunicazioni

1. Per la gestione delle problematiche organizzative ed operative vengono individuati i seguenti referenti tecnici:
 - per il comune di Pontedera, il Dirigente Arch. Massimo Parrini.
 - per i soggetti organizzatori, il Sig. Panicucci Maurizio



2. Le comunicazioni inerenti la presente convenzione potranno essere veicolate anche mediante posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi:

- per il comune di Pontedera: – p.rossi@comune.pontedera.pi.it
- per il soggetto organizzatore: - retevaldera@gmail.com

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati

Le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente scrittura, e si obbligano altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.

In generale, i dati personali e sensibili la cui acquisizione risulti necessaria per la realizzazione dell'evento rimangono nella sfera giuridica esclusiva del soggetto organizzatore, che è pertanto, l'unico responsabile del loro corretto trattamento e conservazione.

Articolo 9 - Oneri fiscali

E' a carico del soggetto affidatario l'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla presente scrittura. Considerato che il presente atto viene stipulato in formato digitale o con utilizzo della "modalità elettronica" attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa



nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia dell'Entrate.-

La registrazione è in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Parte II del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (Suppl. Ord. G. U. n. 99 del 30/4/1986) e in tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Articolo 10 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia. Le controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Pisa.

Letto, approvato e firmato digitalmente

Per il Comune di Pontedera

il Dirigente del 1° Settore Arch. Massimo Parrini

Per l'Associazione The Factory

Panicucci Maurizio